DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE

Art. 2

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004. 1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sette anni"

Versione in vigore dal 28 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque
Estremi	Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-dei-tribunali-delle-acque/art-2-proroga-dell-incarico-dei-giudici-onorari-di-tribunale-e-dei-vice

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it